



Emergenza climatica e tutela dell'ambiente. Dal risarcimento del danno al risanamento ambientale



Massimo Paradiso

Prof. ord. (f.r.) dell'Università di Catania

SOMMARIO: **1.** Introduzione. – **2.** Il codice dell'ambiente e la responsabilità ambientale. – **3.** Danno ambientale e cambiamento climatico. – **4.** “Cambiamento climatico” come sintesi descrittiva, sotto il profilo degli effetti, dell'alterazione degli equilibri naturali. – **5.** Il danno ambientale come danno-evento e il suo «risarcimento in forma specifica». Prime incongruenze rispetto al sistema della responsabilità aquiliana. – **6.** La responsabilità aquiliana come tutela obbligatoria (delle ragioni individuali) contro il fatto dannoso e la sua distanza ‘strutturale’ rispetto alla responsabilità ambientale. – **7.** Risarcimento in forma specifica e azione inibitoria in alcune configurazioni dottrinali. – **8.** Distacco della responsabilità ambientale dalla comune responsabilità aquiliana. – **9.** *Segue.* “Risarcimento” a carico del responsabile e ripristino a carico del proprietario del sito contaminato. Il risanamento ambientale come forma esclusiva di “risarcimento”. – **10.** Tutela obbligatoria e tutela reale nell'ottica rimediale. Il risarcimento del danno ambientale come (forma di) tutela di tipo reale del bene-ambiente. – **11.** *Segue.* Il congedo della responsabilità ambientale dalla tutela “obbligatoria” degli interessi soggettivi e l'approdo alla tutela “reale” dei beni. – **12.** Riflessioni conclusive.

1. Introduzione

La tematica ambientale, come la si è declinata nell'ultimo decennio¹, costituisce tuttora questione di peculiare attualità nell'agenda politica italiana ed europea ma non

¹ Ma il tema non è certo una novità, se già oltre mezzo secolo addietro si erano moltiplicate le

occupa più il primo posto: incalzata da nuove emergenze², non ha retto l'impatto col principio di realtà: non basta volere un mondo più pulito quando la tecnologia non è disponibile e i costi della transizione sono proibitivi. È stata così diluita nel tempo la tabella di marcia in un primo tempo troppo ottimisticamente adottata – in particolare per l'abbandono del motore endotermico – e si è rallentato il flusso, e lo 'spessore', delle novità normative in materia³.

Vivace rimane invece il dibattito dottrinale in materia che, se oggi conferisce maggiore spazio agli strumenti di diritto pubblico, riserba comunque un ambito significativo al diritto privato⁴; vero è soltanto che il dibattito sembra fare ridotto affidamento sulle norme a difesa della proprietà – rispetto a quanto accadeva nei primi studi in materia – per privilegiare il riferimento alla responsabilità civile, sulla scia della straordinaria espansione che questo strumento ha conosciuto negli ultimi anni. Su questo cambiamento dovrò tornare; intanto, basti rilevare la perdurante validità del riferimento alla tutela privatistica, e sia pure con l'aggiornamento terminologico che parla oggi di *private enforcement*: un'espressione che ci viene dal sistema di *common law* in cui si è sviluppata quell'analisi economica del diritto alla quale si deve un approccio felice, e nient'affatto 'economicista', alla questione in esame. Grazie ad essa, infatti, è emersa da tempo quella

grida d'allarme in materia e si erano registrate le prime analisi dottrinali – delle quali si dà sintetico cenno nella nota bibliografica – e talune iniziative legislative (tra le quali la cd. Legge Merli, del 10 maggio 1976) volte ad approntare una qualche forma di tutela a fronte della 'sordità' dell'opinione pubblica e degli stessi ritardi delle iniziative politiche di ampio respiro.

² E anche qui non si tratta certo di una novità: in questi anni si è avvicinato un incessante diluvio di "allarmi" e si è generalizzato, anzi: istituzionalizzato, un perenne "*stato di emergenza*". Si sono susseguite infatti emergenze sociali, sanitarie, belliche, ambientali, fino all'ultima arrivata: l'IA ha avuto appena il tempo di affacciarsi alle cronache che già è partito l'allarme per i rischi che essa fa presagire.

³ Limitando le indicazioni alla disciplina interna, segnalo il d.l. 8 agosto 2025, n. 116 (che inasprisce le sanzioni in materia di sversamento illecito dei rifiuti e detta una disciplina per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi), il d.l. 17 ottobre 2024, n. 153 (che prevede la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, nonché l'attuazione di interventi in materia di dissesto idrogeologico e di bonifiche di siti contaminati), la legge 28 febbraio 2024, n. 24, che sancisce il riconoscimento della figura dell'*agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio*, visto come colui che «concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole nonché dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico» (art. 1, legge cit.). Ma significativo del nuovo corso è altresì il fatto che il "Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare" è oggi sostituito dal "Ministero della Transizione ecologica (Mite)" ed è poi affiancato dal nuovissimo "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

⁴ Basti segnalare, tra i contributi più significativi dell'ultimo biennio, i Convegni: *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili* (17° Convegno nazionale della Sisdic, Napoli, 11, 12 e 13 gennaio 2024); *Meritevolezza degli interessi e modelli di tutela nel tempo della transizione ecologica e digitale* (Catania, 21 e 22 novembre 2025); *Responsabilità e rimedi nell'era delle transizioni. Nuove tecnologie e sostenibilità* (Convegno Nazionale dell'Associazione Civilisti italiani, Catania, 12 e 13 dicembre 2025); *Danno ambientale e danno climatico a confronto: giurisdizione, rimedi, tutele* (Messina, 16 e 17 febbraio 2026).

strategia d'intervento sul degrado ambientale che si può riassumere nella triade – imposizione di accorgimenti tecnici, divieto delle attività inquinanti (in particolare, quando lesive della salute), risarcimento del danno – che, sotto diversi aspetti, viene tuttora largamente seguita, come si vedrà nel prosieguo.

Oggi, dunque, l'attenzione sembra focalizzarsi sulla responsabilità civile nel quadro di un ambizioso programma politico di “transizione ecologica” e di un'articolata legislazione culminata nell'emanazione di un apposito «codice dell'ambiente»; codice, rimangiato infinite volte su sollecitazione dell'Unione europea, e coronato da una massa imponente di studi⁵, che detta una specifica disciplina intitolata alla «Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente»⁶. Ed è a detta disciplina che farò precipuamente riferimento.

2. Il codice dell'ambiente e la responsabilità ambientale

Il codice dell'ambiente ci restituisce un'immagine idilliaca della lotta al degrado ambientale. Prevede infatti che l'«operatore professionale», e in mancanza il «proprietario» del fondo contaminato (e se no «chiunque»: un *quisque de populo*) anzitutto vigila sui temuti fatti di degrado (dal deposito di rifiuti allo sversamento di sostanze inquinanti, dallo sbancamento al prelievo di sabbia dal litorale o dal greto dei fiumi). Dopodiché, anche in presenza di un mero «rischio, anche solo potenziale» (artt. 303, 1° e 3° co., 304, cod. amb.), interviene tempestivamente adottando le misure più urgenti; di poi, avverte le competenti autorità (a cascata, vengono interessati: sindaco, prefetto, regione o provincia, ministero dedicato), prende contatto con ingegneri, chimici e biologi e predispone un «piano di intervento» che cura di far approvare dalle predette autorità; infine, provvede a realizzare a proprie spese gli interventi prefigurati⁷.

La realtà restituisce l'immagine di un altro “film”: uno scenario, previsto come succedaneo ed eventuale, ma in realtà molto diffuso⁸: quello di un operatore professionale

⁵ Nell'ormai sterminata messe di studi, e nell'impossibilità di darne conto in maniera ragionata, segnalerò in chiusura le opere più significative in argomento.

⁶ Tale disciplina occupa l'intera Parte VI del “codice dell'ambiente” (artt. 298-bis ss. del d.lgs. n. 152 del 2006), anch'essa ripetutamente modificata fino a modificare profondamente l'assetto originariamente previsto, mentre ha ripreso ultimamente slancio la politica di “transizione ecologica” che il codice originariamente si limitava a prefigurare: v. l'articolato *Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici*, emanato dal *Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica* (decreto n. 434 del 21 dicembre 2023) che consta di alcune migliaia di pagine.

⁷ Ma nel senso che il proprietario del fondo, non responsabile del degrado, sia tenuto soltanto alla prevenzione v. ora Cass., sez. un., 1 febbraio 2023, n. 3077 (in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 580, con nota di M. GALLETTI), che cassa, sul punto, Trib. sup. acque pubbliche 11 novembre 2020.

⁸ L'Ispra, per il 2023, segnala la presenza di migliaia di siti “locali” contaminati e di 42 “Siti d'Interesse Nazionale (SIN)” che coprono complessivamente 148.594 ettari di superficie terrestre (0,49% del territorio italiano) e 77.136 ettari di aree marine. Cfr.: <https://indicatoriambientali.isprambiente.it/it/siti-contaminati/siti-contaminati-di-interesse-nazionale>.

privo di scrupoli da un lato e di privati interessati soltanto a sbarazzarsi di rifiuti, anche se pericolosi, dall'altro, con la pubblica amministrazione che sanziona il responsabile quando riesce a individuarlo, e se no il proprietario: magari non responsabile del degrado, ma in colpa per non aver vigilato⁹ e che soprattutto ha il torto di essere facilmente individuabile. La sanzione, per quanto qui interessa, è costituita da una peculiare forma *azione risarcitoria in forma specifica* (art. 311 cod. amb.): uno strumento, va riconosciuto, che si è cercato di calibrare sulle specifiche esigenze prospettate dal fenomeno e perseguendo assetti innovativi rispetto alla disciplina generale della tutela aquiliana, se pur con diversi nodi problematici, come vedremo.

3. Danno ambientale e cambiamento climatico

L'art. 300 del codice dell'ambiente designa come *danno ambientale* «qualsiasi deterioramento, significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima», sempreché il deterioramento riguardi le specie e gli habitat naturali protetti, le acque, il suolo o il sottosuolo¹⁰. Ebbene, è previsto che in tali evenienze il ministro competente «agisce... per il risarcimento del danno in forma specifica» e, in caso di inottemperanza, per conseguire il suo «equivalente patrimoniale», ma sempre calibrato sui costi delle «attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione» degli interventi di ripristino (art. 311 cod. amb.). E si tratta, è appena il caso di sottolinearlo, di ripristino materiale, che riporti i luoghi alla loro condizione originaria. A un tale risarcimento sono tenuti sia gli «operatori» cd. professionali, con regime di responsabilità oggettiva, sia «chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa» (art. 311 cod. amb., 2° co.).

Un primo rilievo riguarda il fatto assunto a presupposto della responsabilità. «Deterioramento», consistendo in un peggioramento delle condizioni ambientali, implica un evento materiale, mentre il suo riferimento a una «risorsa», e tanto più a una «utilità», mal si concilia col carattere dell'azione che l'ha determinato. Risorse e utilità, infatti, non sono certo elementi fattuali: sono concetti di relazione tra cose (percepiti come vantaggiose) e attività o esigenze antropiche; attengono cioè a una valutazione positiva circa la disponibilità e l'utilizzazione di determinati «fattori» ambientali a vantaggio dell'uomo o a beneficio di più generali interessi naturali¹¹. Sicuro è comunque che il peggioramento di cui si tratta deve afferire (almeno come termine immediato) a cose materiali, dovendo trattarsi di un deterioramento «significativo e misurabile».

⁹ Cfr. art. 92 cod. amb.

¹⁰ La disciplina, perciò, non si applica ai danni derivanti dalla trasmutazione dell'atomo (art. 300² cod. amb.) né, almeno direttamente, all'inquinamento dell'aria. Per altre ipotesi di deterioramento ambientale, v. *infra*, nel testo.

¹¹ Ma al legislatore devono esser sembrate sottigliezze, visto che l'articolo 302, al co. 10, sbrigativamente precisa che «Per “risorse naturali” si intendono specie e habitat naturali protetti, acqua e terreno».

Ancor più significative si fanno le difficoltà se rapportiamo la previsione legislativa al fenomeno (che la vulgata corrente denomina) *cambiamento climatico*. I fattori che lo determinano sono magari eventi materiali, ma è dalla loro interazione, dalla loro influenza reciproca che deriva il pregiudizio per l'ambiente e per la salute umana. Tra riscaldamento e raffreddamento globali, alluvioni e desertificazioni, scioglimento dei ghiacciai e (ventilato) innalzamento del livello dei mari, disboscamento e consumo del suolo, spreco delle risorse naturali e crescita esponenziale dei rifiuti, rischia di sfuggire l'oggetto specifico, il "fatto" dannoso cui collegare la responsabilità. O almeno la responsabilità prefigurata dal codice dell'ambiente, atteso che l'art. 303 dispone che tale disciplina non si applica all'inquinamento di *carattere diffuso* qualora non sia possibile accertare il nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori (art. 303, lett. *h*), cod. amb.). Se, infine, dobbiamo credere a chi afferma che la crisi climatica è dovuta essenzialmente all'immissione nell'atmosfera di gas serra derivante da attività umane, e segnatamente di CO₂, le difficoltà diventano ancor più rilevanti, visto che lo specifico regime di responsabilità non si applica all'inquinamento dell'aria, o almeno è dubbio che ad esso si riferisca direttamente¹².

4. "Cambiamento climatico" come sintesi descrittiva, sotto il profilo degli effetti, dell'alterazione degli equilibri naturali

Se dunque non vogliamo rinunciare a combattere il fenomeno con gli strumenti che abbiamo attualmente a disposizione, credo necessario operare quel che si chiama un "cambiamento di paradigma". Sappiamo da tempo che un qualsiasi testo non può che essere letto nel *contesto* complessivo in cui è dato: ebbene, trasponendo la metodica sul campo... operativo, può darsi si possa abbandonare il riferimento a specifiche ipotesi di deterioramento – quelle considerate dalla disciplina richiamata – per prendere in considerazione direttamente il "contesto ambientale" in cui si determina – e in cui in parte si sostanzia – il cambiamento climatico. Questo, infatti, non consiste propriamente nell'alterazione di specifici beni o risorse, se non, forse, l'atmosfera; quel che viene pregiudicato piuttosto è il contesto ecologico complessivo, senza che si possa sempre individuare la relazione tra una certa condotta e un evento di danno nei termini classici del nesso di causalità.

Del resto, quando impieghiamo il termine "ambiente" non ci riferiamo a questo o a quel bene determinato, ma all'insieme delle realtà naturali vedute nelle loro interazioni e correlazioni. È a questo insieme, allora, che dobbiamo fare riferimento. A tanto incoraggia sia il fatto che il deterioramento cui intende reagire la disciplina ambientale ben può essere «indiretto», sia il suo riferimento, cito testualmente, al «*rischio* significativo di effetti nocivi sulla salute umana derivanti dell'introduzione.... di sostanze, preparati,

¹² È dubbio cioè se ad esso possa applicarsi analogicamente la disciplina del codice dell'ambiente, come peraltro ritiene la dottrina più accreditata.

organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente»¹³. E se una tale estensione dovesse apparire eccedente, a che cosa servirebbero le tante, solenni proclamazioni del testo legislativo? Penso a quelle che chiamano a raccolta un'intera *folia di principi* quale mai si era veduta; si parla infatti di (principi di): precauzione, prevenzione, solidarietà, sussidiarietà, sostenibilità, proporzionalità, leale collaborazione, concorrenza, "chi inquina paga"; e ancora, autosufficienza, prossimità, azione preventiva, correzione alla fonte dei danni, tutela delle generazioni attuali e di quelle future¹⁴.

Ma che la disciplina in materia ambientale sia applicabile anche al tema dei cambiamenti climatici è oggi testualmente affermato nel *Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici*, che ad ogni buon conto, a scanso di dimenticanze e trascuratezze, a quelli su elencati si premura di aggiungere i principi «di salvaguardia dell'ambiente, [...] delle responsabilità comuni, di equità intergenerazionale e intragenerazionale, dello sviluppo sostenibile, di non regressione, d'integrazione, di sviluppo resiliente al clima, di conoscenza scientifica e integrità nel processo decisionale, del divieto di arrecare un danno significativo all'ambiente»¹⁵.

In breve, "cambiamento climatico" può essere inteso come la sintesi verbale che descrive, sotto il *profilo degli effetti*, le ripercussioni complessive, sul sistema ecologico e sull'ambiente, dell'alterazione degli equilibri naturali.

5. Il danno ambientale come danno-evento e il suo «risarcimento in forma specifica». Prime incongruenze rispetto al sistema della responsabilità aquiliana

E sono proprio le ridette *ripercussioni complessive* che il codice dell'ambiente prende in considerazione con la locuzione «*danno ambientale*». Dottrina e giurisprudenza hanno chiarito da tempo che esso attiene al danno-evento, piuttosto che al danno-conseguenza: quest'ultimo, si precisa, potrebbe anche mancare e, comunque, non viene in considerazione al fine di determinare misura e modalità del risarcimento, che vanno calibrate sull'esigenza, assorbente, del ripristino dello status quo ante. Proprio di recente, poi, le S.U. hanno avuto modo di ribadire in termini generali la validità di una tale distinzione e, a

¹³ Art. 300, co. 2, *lett. d*), cod. amb.: vero è che detta disposizione si riferisce specificamente alla contaminazione del suolo, ma non credo possano escludersi analoghe forme di contaminazione di altri fattori ambientali, e tanto più che i rischi considerati riguardano per lo più la salute umana.

¹⁴ Alcuni di tali principi sono richiamati in apertura del codice (cfr. artt. 3-ter, 3-quater, 3-quinquies), altri nel corpo della legge, ma non mette conto menzionarli specificamente: basti dire che il principio di precauzione è richiamato ben 149 volte. In ogni caso, come ha sottolineato una apprezzata dottrina, il segno di un deciso mutamento di paradigma emerge dal riferimento all'interesse delle future generazioni sancito nel nuovo testo dell'art. 9 Cost.; ma sul punto v. *infra*, nel testo.

¹⁵ Cfr. il punto 1.1 del *Piano*, citato alla nota 1, e pag. 8 del testo pubblicato nel sito del *Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica*.

certe condizioni, l'autonoma risarcibilità dell'evento di danno: quello che la tradizione denominava danno *in re ipsa* e che la Cassazione oggi preferisce chiamare “danno normale” o “presunto”¹⁶. Sul punto non è possibile soffermarsi: operi la distinzione sul piano sostanziale o sul piano probatorio, quel che in questa sede interessa è il suo consolidamento e perciò la coerenza sistematica dell'assunto di cui dicevo: il danno ambientale è danno-evento e, in quanto tale, ben può essere rilevante sotto il profilo della responsabilità.

Ma l'innovazione più radicale è certamente quella che prevede come rimedio prioritario il *risarcimento in forma specifica*: si consideri che detta *priorità* sovverte la consueta sistemazione delle modalità risarcitorie fissata dal codice civile, non è subordinata a una esplicita *richiesta* di parte, non incontra il limite dell'*eccessiva onerosità* fissato dall'art 2058 c.c. Inoltre, la stessa, eventuale monetizzazione dell'obbligo risarcitorio è calibrata sulla finalità ripristinatoria, sì che detta modalità di riparazione si prospetta in realtà come *esclusiva*.

Lo strappo nel sistema infine è accentuato dal fatto che la responsabilità rimane operante per i danni verificatisi fino a *trent'anni* dall'emissione che ha causato il danno (art. 303, *lett. d*), cod. amb.), mentre una serie di disposizioni è volta a fronteggiare il *mero pericolo di danno*, attivando obblighi di prevenzione, messa in sicurezza e ripristino che ben poco si differenziano rispetto al “risarcimento” previsto a fronte del danno vero e proprio¹⁷. E ancora, non possono trascurarsi altre previsioni, formalmente estranee all'ambito della responsabilità ma che concorrono a delineare la cornice di riferimento: ove il responsabile della contaminazione non provveda, è il proprietario del «sito inquinato» o del fondo infestato da rifiuti che è tenuto all'intervento di ripristino: intervento che, ove venga svolto in via sostitutiva dalla pubblica amministrazione, comporterà l'insorgere di un «onere reale» per il rimborso delle somme spese (artt. 192, 239, 253 cod. amb.).

Non sono deviazioni di poco momento dalla generale disciplina aquiliana, tanto che possiamo cominciare a chiederci: un risarcimento cosiffatto può ancora essere ascritto all'alveo della ordinaria responsabilità civile?

6. La responsabilità aquiliana come tutela obbligatoria (delle ragioni individuali) contro il fatto dannoso e la sua distanza 'strutturale' rispetto alla responsabilità ambientale

Certo, la responsabilità aquiliana non è più il monolite di un tempo: si è diversificata, sia nel contenuto sia nelle finalità, e da tempo si parla di una sua *polifunzionalità*. Si tratta di profilo ormai largamente indagato in dottrina e basterà rammentare che, ac-

¹⁶ Cfr. Cass., S.U., 15 dicembre 2022, n. 33645 e 33659.

¹⁷ Ben 49 sono i riferimenti al «*pericolo di danno*» (che l'art. 301 cod. amb. prende in considerazione anche se «soltanto potenziale» [sic]), 108 quelli al «*rischio*», 20 quelli alla «*minaccia*» (concetto che ricomprende i «casi sospetti di minaccia imminente»: art. 304, 2° co., *lett. a*, cod. amb.), specificandosi poi che «per “minaccia imminente” di danno s'intende il rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale» (art. 302, 7° co).

canto alla tradizionale funzione risarcitoria in senso stretto, si rinvencono altre finalità: deterrente, riparatoria, d'equo indennizzo, compensativa, sanzionatoria, schiettamente punitiva. Finalità, tutte queste, che è possibile riscontrare nelle diverse fattispecie – anche di recente introduzione – che ormai costellano il nostro sistema ma che non alterano i tratti identificanti dell'istituto, e perciò – per quanto qui interessa mettere in luce – il suo carattere di *tutela obbligatoria contro il fatto dannoso*. Una tutela, che rimane *relativa e flessibile*: relativa, perché differenziata in relazione alla capacità dell'agente, alle ragioni della condotta e alle tipologie d'interessi che vengono in conflitto, e flessibile poi nella misura del rimedio pecuniario, l'entità del risarcimento adeguandosi a diverse esigenze¹⁸.

Ebbene, tenuto conto dell'acquisita molteplicità di funzioni, possiamo ricondurre all'ambito aquiliano il «risarcimento in forma specifica del danno ambientale»? A me sembra che rimanga ben poco del modello generale¹⁹, e si legittima il dubbio se la riduzione in pristino da esso perseguita non si accosti piuttosto a un'altra tipologia di tutele.

Netto è infatti il *cambiamento di paradigma* che si delinea rispetto alla ordinaria responsabilità civile, la cui configurazione, com'è noto, è fondata essenzialmente su tre elementi:

- il danno singolare, che colpisce un solo soggetto (e questo, dal punto di vista della tecnica di tutela, vale anche quando l'illecito sia plurioffensivo);
- l'interesse individuale, essendo il bene leso di spettanza di singoli, cui compete la legittimazione esclusiva a farlo valere;
- il carattere astratto del rimedio risarcitorio pecuniario, concepito come puro valore economico equivalente (ricchezza trasferita a fronte di ricchezza distrutta) che rimane nell'insindacabile disponibilità del danneggiato.

Caratteri, che non sono riferibili alla *responsabilità ambientale*: essa, infatti, va considerata secondo un diverso paradigma:

- il deterioramento non attiene al bene di un singolo bensì di tutti;
- ad essere leso è l'interesse generale alla sua protezione (e talmente 'generale' da riguardare anche le generazioni future), come attesta la legittimazione diffusa a promuoverne la tutela ma non a chiedere il "risarcimento";
- il carattere concreto che assume il risarcimento in forma specifica, che non afferisce all'astratto valore economico distrutto; afferisce piuttosto alla "cosa in sé" ed è inderogabilmente rivolto alla sua riparazione in natura, con un rimedio di tipo 'fattuale'.

¹⁸ E in ciò si differenzia nettamente della *tutela cd. reale contro i fatti illeciti*, che appare *rigida e assoluta*, come anche vedremo tra breve.

¹⁹ Mi sembra rimanga soltanto il requisito della colpa o del dolo per l'imputazione della responsabilità all'operatore "non professionale". Ma a tale stregua si conferma il distacco dalla responsabilità aquiliana atteso che in questa non assume rilievo, in ordine all'imputabilità, la qualità personale dell'agente.

Sotto tutti tali profili, è la disciplina positiva che differenzia la responsabilità ambientale da quella aquiliana e si legittima il dubbio se la riduzione in pristino da essa perseguita, più che la tutela obbligatoria contro i fatti dannosi, non richiami piuttosto una *tutela di tipo 'reale' contro i fatti illeciti* sullo schema delle azioni a difesa della proprietà; e *tutela dei beni*, prima ancora che delle persone, atteso anche il suo carattere *rigido e assoluto*, come vedremo a breve.

7. Risarcimento in forma specifica e azione inibitoria in alcune configurazioni dottrinali

Non a caso, del resto, proprio facendo leva sulla disposizione che nel codice civile prevede il risarcimento in forma specifica, alcuni anni addietro una parte della dottrina ha ritenuto di poter individuare in essa il fondamento di un'azione inibitoria di carattere generale, oltre i casi espressamente previsti dalla legge, in una sorta di ideale parallelo con l'atipicità della previsione dettata in tema di tutela risarcitoria. La proposta, pur se avallata da autorevole dottrina, non ha avuto seguito: vero è che le fattispecie di responsabilità civile sono atipiche, ma il sistema è 'chiuso' dal requisito generale dell'ingiustizia del danno, che va desunto aliunde.

Una inibitoria di carattere generale, per contro, rischia di invadere spazi di libertà individuale: e se una tale preoccupazione non sembra aver impensierito il legislatore recente, quando ha inserito l'art. 840-*sexiesdecies* nel codice di rito, certo si è che una tale estensione non poteva essere praticata in via interpretativa. In ogni caso, il risarcimento in forma specifica di cui al codice civile richiede la ricorrenza di tutti gli estremi cui è subordinata la responsabilità aquiliana: estremi, che viceversa sono radicalmente incompatibili con una tutela di tipo "reale" qual è l'inibitoria. Tale tipo di tutela infatti segue un'ottica puramente 'restitutoria' e opera incondizionatamente, quali che siano le circostanze o l'atteggiamento psicologico dell'autore della violazione: non rilevano infatti capacità o incapacità, stato di necessità, buona o mala fede dell'agente e la stessa ricorrenza di alcune cause di giustificazione: la rimessione in pristino opera, comunque, salva solo l'impossibilità materiale. A differenza della *tutela obbligatoria contro i fatti dannosi* perciò (che ho rammentato essere relativa e flessibile), la *tutela reale contro i fatti illeciti* si presenta come *assoluta e rigida*: assoluta, perché prescinde da ogni considerazione circa l'autore dell'illecito e le 'ragioni' della sua condotta, rigida in quanto ammette un solo rimedio: la reintegrazione della situazione violata, a prescindere dal suo costo economico²⁰.

²⁰ Dunque, manca una affinità sostanziale tra il "risarcimento in forma specifica" del codice civile e quello del codice dell'ambiente, e si riscontra piuttosto una 'analogia' di funzioni e di effetti perseguiti tra le previsioni. Del resto le Sezioni unite civili, nelle pronunce ricordate più sopra, hanno avuto modo di ribadire la netta distinzione tra le due tipologie di tutela, obbligatoria e reale, e che la responsabilità civile è soltanto un capitolo del sistema rimediabile, solo uno degli strumenti approntati dal sistema per reagire all'illecito.

8. Distacco della responsabilità ambientale dalla comune responsabilità aquiliana

Il dubbio, allora, si rafforza. Possiamo ancora parlare della responsabilità aquiliana – magari individuando in essa una nuova finalità: la *funzione ripristinatoria* – come ambito al quale ricondurre il deterioramento ambientale? In tutta franchezza credo di no, perché dopo i tanti rimaneggiamenti legislativi sono più di una dozzina i punti in cui la disciplina si distacca da quella aquiliana e l'unico tratto in comune, a parte alcuni ambigui riferimenti in tema di prescrizione²¹, sembra essere l'espressione «risarcimento del danno».

Provo a elencare sinteticamente tali punti.

La preminenza del risarcimento in forma specifica, la soppressione del limite dell'onerosità, la sostanziale irrilevanza dell'estremo del danno-conseguenza, l'obliterazione dell'elementare principio per cui ciascuno risponde delle proprie e non delle azioni altrui (visto che, se pure con riferimento a una ipotesi particolare, può mancare ogni collegamento tra la causazione del danno e chi è chiamato a rimediare)²²; e ancora, la

²¹ Il codice dell'ambiente non prevede specificamente termini di prescrizione per il “risarcimento” a carico del responsabile. Sancisce invece una serie di “preclusioni temporali”: l'art. 313, al co. 4, prevede termini “perentori” e di decadenza (di «180 giorni» e «due anni dalla notizia del fatto») per l'emanazione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento in forma specifica: ma si tratta di termine previsto per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale. L'art. 313, al co. 5, richiama poi «i termini previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 2947 del codice civile» come arco temporale nel quale il Ministro dell'ambiente, che abbia emanato ordinanza per il ripristino ambientale e il recupero dei costi dal responsabile, può «adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di trasgressori successivamente individuati». Dunque: prescrizione quinquennale (implicita) per il responsabile e prescrizione biennale per (altri) «trasgressori»? E come conciliarli con l'art. 303, *lett. g*), cod. amb., ove si esclude l'applicazione della disciplina (soltanto?) per il «danno in relazione al quale siano trascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato»? La giurisprudenza ha da tempo qualificato la fattispecie come illecito permanente: e perciò la prescrizione dell'azione risarcitoria non potrebbe decorrere fino a che non sia cessata la condotta illecita: qui, per contro, devono decorrere altri trent'anni da tale cessazione perché sia esclusa l'applicazione di detta disciplina. Sulla prescrizione quinquennale in materia di violazione di leggi ‘ambientali’ v. comunque l'art. 28, legge 24 novembre 1981, n. 689. Quanto al riferimento ‘trentennale’, sembra da escludere che esso si riferisca alla prescrizione, atteso che essa, secondo i principi, può iniziare a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere: e perciò, secondo la giurisprudenza, dopo la manifestazione esterna del danno.

²² Siamo allora ben oltre la responsabilità oggettiva. Ove però si tenga presente l'obbligo di vigilanza che incombe sul proprietario, si può in qualche modo rientrare nel sistema: ma si tratta di profilo che merita di essere approfondito sotto il profilo costituzionale della garanzia della proprietà privata, alla luce della recente modifica dell'art. 41, là dove dispone che l'iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», e che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali». I ‘vincoli’, perciò, sembrano riguardare le attività economiche più che la proprietà in sé: e se credo senz'altro legittima la soggezione dei beni al risa-

soppressione delle finalità punitive originariamente previste nella quantificazione del risarcimento pecuniario, l'accantonamento della regola della responsabilità solidale tra coautori del danno²³ e l'irrilevanza – deve ritenersi – delle cause di giustificazione non menzionate nell'art. 308, 4° co., cod. amb., non staccano la fattispecie dalla logica della responsabilità aquiliana?

Anche perché pur quando difetti il nesso di causalità, per essere il danno cagionato da un terzo, la prova di tale circostanza non basta a escludere l'onere dei costi a spese dell'operatore o del proprietario del fondo contaminato: rimane a suo carico anche la prova dell'assenza di (ogni ombra di) colpa nel verificarsi del danno, avendo egli adottato le opportune «misure di sicurezza» per *prevenire* il deterioramento ad opera di estranei²⁴ (ad es., tramite opportuna recinzione delle aree 'esposte' al deposito di rifiuti).

E a proposito di elemento soggettivo della condotta, un'altra discrepanza si registra in questo: nel codice civile uno stesso fatto – ad es., il danno cagionato da animali o derivante da attività pericolose – dà luogo a un regime di responsabilità oggettiva chiunque sia il responsabile; nel codice dell'ambiente l'operatore professionale (e cioè colui «che esercita o controlla.... un'attività economica»²⁵) risponde oggettivamente; il privato invece (e cioè «chiunque altro cagioni un danno ambientale») solo in caso di colpa o dolo (art. 311, commi 2 e 5)²⁶. E ancora. Come conciliare con la logica "risarcitoria", che presuppone una perdita già in atto, la disposizione che include nella nozione di danno ambientale il mero «rischio» o pericolo di danno?²⁷. E che dire poi del vincolo di destinazione al risarcimento dell'eventuale riparazione pecuniaria?²⁸ Da quando in qua il danneggiato non è libero di impiegare come meglio crede le somme ottenute a titolo di risarcimento?

Se poi di comune responsabilità aquiliana si tratta, considerato che il fatto lesivo è unico perché affiancare al ripristino ambientale un'autonoma azione risarcitoria stavolta a fronte dei *danni risentiti da specifici soggetti nella loro salute o nei loro beni* (art. 313,

namento ambientale, può darsi che altrettanto possa dirsi per la peculiare responsabilità del proprietario incolpevole del deterioramento (art. 308, 4° co., *lett. a*): ma, appunto, la questione merita di essere approfondita.

²³ Disposto dall'art. 311, 3° co., cod. amb.

²⁴ Art. 308, 4° co., *lett. a*, cod. amb.

²⁵ Il testo legislativo specifica ulteriormente che l'attività può essere di tipo «industriale, commerciale, artigianale, agricola e di prestazione di servizi...» (art. 302, 5° co., cod. amb.). Deve comunque trattarsi di attività che abbiano «rilevanza ambientale», come dettagliatamente specificato nell'allegato 5 alla Parte VI del codice dell'ambiente, cui la stessa disposizione rinvia.

²⁶ Dunque, una stessa condotta (ad es., lo sversamento di carburante o lo sbancamento di una duna costiera) se tenuta nello svolgimento di una *attività* di tipo professionale, comporta responsabilità oggettiva, se tenuta occasionalmente importa responsabilità solo se dolosa o colposa.

²⁷ Più precisamente, art. 300, 2° co, *lett. d*), dispone che «costituisce danno ambientale il deterioramento provocato... al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana». Ma sui numerosissimi richiami ai casi di (mero) rischio, pericolo o minaccia, v. *supra*, nota 17.

²⁸ Art. 317, 5° co., cod. amb.

7° co., cod. amb.)? È un fatto plurioffensivo?²⁹ Ma basta questo a dare ragione di una tale divaricazione di disciplina? In realtà, la previsione attesta che la protezione del bene-ambiente, tutelando un interesse peculiare, non esclude l'ordinaria tutela aquiliana di altri interessi, che seguirà le regole generali a cominciare dal risarcimento pecuniario. Per contro, il danno ambientale *non si presta comunque ad essere risarcito per equivalente*. Non si tratta di semplice difficoltà nel determinare il *quantum*; è un danno le cui ricadute sono semplicemente *incommensurabili* ove si abbia riguardo agli 'ambiti' ai quali la legge vuol estendere la sua protezione e che considera esplicitamente: i viventi, le generazioni future, gli equilibri ambientali nel loro complesso³⁰, ma altresì gli interessi diffusi e gli stessi interessi individuali non garantiti dalla legge. Qui la soluzione classica della quantificazione di un pregiudizio «che non può essere determinato nel suo preciso ammontare», e cioè la valutazione equitativa (a tenore dell'art. 1226 c.c.), non può trovare spazio, difettando gli stessi termini di riferimento: e cioè, le ricadute su interessi individuali e, a ben vedere, (la stessa individuazione de) i soggetti che possano lamentare lesione di specifiche posizioni giuridiche³¹.

Non è un caso perciò che nessun ente, pubblico o privato, sia legittimato al risarcimento: la mancanza di legittimazione di enti pur esponenziali di interessi collettivi, e l'inesperibilità delle azioni di classe, evidenziano che nessuno può ritenersi leso più di quanto lo saranno le generazioni future e gli equilibri ambientali nel loro complesso. Per contro, chiunque può farsi parte diligente e, oltre a presentare denunce, può intervenire direttamente per la messa in sicurezza dei siti contaminati e per il ripristino dell'ambiente naturale.

9. Segue. Risarcimento a carico del responsabile e ripristino a carico del proprietario del sito contaminato. Il risanamento ambientale come forma esclusiva di "risarcimento"

Ma il distacco dal sistema generale non si ferma qui. In un provvedimento che ambisce a essere un "testo unico" della materia, come mai la «tutela risarcitoria», cui è dedicata tutta un'apposita "sezione", è testualmente riferita soltanto alle specie e agli habitat natu-

²⁹ Al riguardo, la migliore dottrina opportunamente distingue tra *danni collaterali* (ad es., alla proprietà o alla salute) derivanti dallo stesso fatto (appunto: plurioffensivo), e che sono senz'altro risarcibili, e *danni ulteriori*: ad es., i minori incassi dell'albergatore per l'inquinamento del litorale. Danni, questi ultimi, che non è detto debbano essere risarciti, afferendo al rischio d'impresa (e per una 'risorsa' per la quale l'imprenditore non ha sostenuto oneri economici).

³⁰ Cfr., ad es., artt. 3-*quater*, co. 1, e 144, co. 2, cod. amb.

³¹ E se queste sono ragioni formali, l'irrisarcibilità pecuniaria ne esprime prima ancora la ragione sostanziale: i beni ambientali non possono essere rimpiazzati da altri beni, come avviene ordinariamente con i diritti sulle cose: le utilità che ce ne vengono infatti non possono essere soddisfatte tramite benefici diversi, difettando l'estremo della 'equivalenza' o surrogabilità.

rali protetti, alle acque e al suolo? Se può comprendersi il mancato riferimento all'inquinamento dell'aria (non potendosi 'rimuovere' i gas dispersi in essa)³², dove collocare il «ripristino dello stato dei luoghi» esplicitamente previsto per i *siti contaminati* e con riguardo ai *rifiuti abbandonati*³³ (artt. 192 e 244 cod. amb.)? Un tale ripristino rientra forse nell'ordinaria responsabilità civile, visto che qui riprende vigore la regola della solidarietà tra i coautori dell'illecito? Ma allora come conciliare con la logica aquiliana la previsione che include il proprietario incolpevole – ma altresì i titolari di diritti reali o di godimento sul fondo – tra coloro che vengono «diffidati» alla riduzione in pristino (art. 192 cod. amb.)? Anche tale previsione, allora, conferma il distacco dalla comune responsabilità civile, per tacere poi del fatto che essa mal si concilia con la previsione che il ripristino può essere imposto, oltre che con provvedimento giudiziale, anche con ordinanza ministeriale.

Infine, giudico estremamente significativo che, nel caso di fondi contaminati, fermo restando l'insorgere di un «onere reale», il proprietario sia tenuto a rimborsare le spese relative «soltanto nei limiti del valore di mercato del sito», mentre poi il debito «si trasmette... agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento» (artt. 253, 4° co., e 311, 3° co., cod. amb.): previsioni che derogano anch'esse al sistema generale e, se non è facile trovar loro collocazione sistematica³⁴, certo valgono a confermare le perplessità evidenziate.

Insomma, la disciplina dettata dal codice dell'ambiente si distacca dal sistema generale della responsabilità civile, così come il danno ambientale si differenzia dai comuni tipi di danno, sia nelle caratteristiche fattuali sia nelle esigenze «riparatorie» che esso prospetta e che assumono una valenza decisiva nell'assetto della disciplina. Sono infatti queste esigenze che – nel sistema ordinamentale delineato dalla disciplina europea e oggi interna – danno ragione della scelta di prevedere (il «risarcimento in forma specifica», e cioè) *il risanamento ambientale come forma di riparazione esclusiva*, atteso che pur l'eventuale risarcimento pecuniario è vincolato a tale scopo. Una finalità, alla cui luce si comprendono altre disposizioni: da quella che impone alla pubblica autorità di attendere l'iniziativa dei privati che intendano adottare programmi e interventi di ripristino, a quella che prevede *misure di «riparazione complementare e compensativa»* a fronte di situazioni di degrado cui non si possa porre rimedio con la disciplina «risarcitoria» (artt. 306-bis, 311 cod. amb.).

³² In realtà, esistono impianti che hanno la funzione di «catturare» l'anidride carbonica; ma hanno un costo spropositato ed efficacia limitata. In ogni caso non va trascurato che, là dove non è possibile la rimozione diretta, resta praticabile quella indiretta: la CO₂, com'è noto, viene assorbita dalle piante costituendone il 'nutrimento' principale: il rimboschimento perciò, e in genere le piantagioni, concorrono efficacemente alla sua eliminazione.

³³ Fattispecie, che la legge tiene a differenziare dall'*abbandono* dei rifiuti: cfr. art. 239 cod. amb.

³⁴ L'ovvio richiamo alle disposizioni sull'ingiustificato arricchimento, mi sembra, non è in grado di spiegare il venir meno della responsabilità per la parte di «spesa» eccedente il valore del fondo o «l'effettivo [sic] arricchimento degli eredi».

10. Tutela obbligatoria e tutela reale nell'ottica rimediale. Il risarcimento del danno ambientale come (forma di) tutela di tipo reale del bene-ambiente

L'assetto così ricostruito della disciplina ambientale, d'altra parte, appare in linea con significative tendenze legislative e dottrinali volte a conferire rilievo centrale al *profilo rimediale*. In particolare – nel quadro dell'ormai avvenuto avvicinamento tra tutela del creditore e tutela reale dei diritti assoluti, che ha posto in discussione l'antico brocardo *nemo ad factum cogi potest* – tali approcci hanno privilegiato il profilo della reintegrazione effettiva nella situazione violata rispetto alla tutela per equivalente. Al punto che, in tale visione, è l'adempimento in natura che assume priorità rispetto al risarcimento: lo confermano le esplicite dichiarazioni contenute nei Principi Unidroit, nei Principi Lando e nel Draft Common Frame of Reference³⁵, e soprattutto il frequente riferimento allo strumento inibitorio nella materia consumeristica (e segnatamente nella disciplina della vendita dei beni di consumo³⁶) e nel recente ampliamento delle azioni di classe che ha trovato collocazione nel codice processuale.

Viene allora in primo piano l'*attività oggettiva di ripristino dell'ambiente naturale*, che si prospetta come esigenza propria della «risorsa» deteriorata, prima che del soggetto che ne sia titolare; ed *esigenza* in tutto prioritaria, fino a divenire *esclusiva*³⁷, atteso che l'eventuale risarcimento pecuniario è vincolato al risanamento ambientale mentre «l'utilizzatore»³⁸ del sito contaminato è tenuto a vigilare, a intervenire per la sua messa in sicurezza e poi a farsi carico della spesa per il risanamento, come ho appena rammentato. Ma attenzione: la spesa graverà su di lui soltanto *indirettamente*, visto che essa è posta a carico del fondo come onere reale. E l'onere, com'è proprio della figura, prima anco-

³⁵ Cfr., rispettivamente, gli artt. 7.2.1. ss. Principi Unidroit; artt. 9.101 ss. Principi di diritto europeo dei contratti; artt. III – 3: 301 DCFR.

³⁶ Mi riferisco in particolare agli artt. 128 ss. cod. cons., che sanciscono il diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene al contratto tramite riparazione o sostituzione: il riequilibrio economico avuto di mira dalla disciplina previgente viene rimpiazzato dalla tutela «in natura» dell'interesse al conseguimento di un bene che sia munito delle caratteristiche originariamente dovute.

³⁷ Si consideri a questo riguardo che il «risarcimento in forma specifica» previsto dall'art. 310 non si differenzia dal «ripristino ambientale» che sia attuato spontaneamente dall'operatore professionale a tenore della previsione dettata dall'art. 305, se non per il dettaglio delle «misure» da adottare e che sono specificate nel successivo art. 306: misure, che ben possono costituire la guida per determinare le modalità di attuazione di un «risarcimento» che si vuole effettuato «in forma specifica». E non credo sia un caso, infine, che l'art. 306-bis, dedicato ai siti di interesse nazionale, disciplini insieme – cito testualmente – «le misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale» di tali siti.

³⁸ Uso questa espressione atteso che la legge include proprietario e titolari di diritti reali o di diritti personali di godimento tra i soggetti tenuti alla vigilanza: e saranno perciò utilizzatori del bene, ma altresì suoi *custodi*, responsabili della loro integrità: cfr. art. 1 della legge 28 febbraio 2024, n. 24.

ra che un obbligo personale è un debito che grava sul fondo: non è un diritto autonomo, come l'ipoteca, bensì una *qualità del bene* che munisce il credito di privilegio speciale, opponibile ai terzi acquirenti. In ultima analisi, è *il fondo che risponde del debito*, atteso che questo non impegna il proprietario oltre il valore della cosa (né i suoi eredi oltre il loro arricchimento) e segue poi l'immobile nei suoi trasferimenti.

L'insegnamento corrente ha sempre ritenuto che, pur quando la legge punisce il maltrattamento di animali, quel che viene tutelato è comunque l'interesse umano, turbato dalla sofferenza inflitta ad esseri senzienti. Oggi si delinea un cambio di passo, visto che alcuni ordinamenti hanno di recente conferito personalità giuridica ad alcuni fiumi (così ha fatto la Nuova Zelanda col fiume Whanganui, l'India col Gange e lo Yamuna, la Colombia con l'Atrato), e la memoria, di rimando, non può che andare alla tradizione classica della personificazione di sorgenti e montagne, fiumi e boschi, consacrati agli dei e interagenti con gli uomini. E se lo scopo immediato delle pratiche odierne è quello di rafforzarne la tutela contro le incessanti aggressioni antropiche, quelle antiche traevano l'abbrivio dal senso di timore, dall'aura di sacralità che circondava la natura, cui conseguiva un sacro dovere di rispetto. Superfluo accennare alle venature di paganesimo che pur serpeggiano nell'odierna adorazione della natura, che conta ormai su numerosi "santuari": resta l'esigenza condivisa di rispetto e protezione. E se non credo necessario transitare per la personificazione, mi sembra comunque si possa ricavare che dalla "tutela soggettiva" dei titolari dei beni si è passati a una salvaguardia 'oggettiva' delle cose: la protezione ha per oggetto, prima ancora dell'interesse del proprietario, le esigenze proprie del bene-ambiente³⁹.

Mi sembra si delinei, perciò, un deciso accostamento alle tipologie di *tutela di tipo reale*, sulla scia delle azioni a difesa della proprietà. Muta così radicalmente la prospettiva "riparatoria": le attività confliggenti coi beni riferibili all'ambiente, prima ancora che gli altri consociati (comunque garantiti a tenore dell'art. 303 cod. amb.), devono rispettare la realtà materiale che tutti ci circonda. E questo, in piena coerenza con le nuove 'garanzie' costituzionali che riguardano sì la libertà d'iniziativa economica, ma si estendono poi

³⁹ Un'ottica – e qui basti soltanto un cenno – che ben si armonizza con la disciplina che attiene più propriamente al diritto pubblico, là dove subordina una serie di attività 'pericolose', e le relative emissioni, a una preventiva autorizzazione amministrativa, prevedendone poi sospensione e revoca quando siano violati i limiti imposti. Basti qui il riferimento agli artt. 130 e dall'art. 278 del cod. amb., nei quali si riproducono le stesse formule già adottate rispettivamente dall'art. 51, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento» (oggi abrogato) e dall'art. 10 del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, «Attuazione delle direttive CEE in materia di qualità dell'aria». La medesima disciplina è adottata anche dall'art. 9, 7° co., del d.lgs. 4 agosto 1999, «Attuazione della direttiva 91/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» (ora d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59). Una disciplina meno articolata, in quanto non rileva specificamente il pericolo di danno, ma improntata allo stesso modello (diffida, sospensione, revoca), è prevista dall'art. 208, 13° co., cod. amb., che riproduce la formula già adottata dall'art. 28, 4° co., del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, «Attuazione delle direttive in materia di rifiuti». Ma significative sono altresì, in tale direzione, le disposizioni degli artt. 65, 7° co., cod. amb., 8, 3° co., della l. 349/86, e 8 della l. 3 marzo 1987, n. 59.

alle generazioni future (artt. 9, 41 Cost.): ed è la prima volta, si noti, che le limitazioni imposte all'attività umana sono volte a garantire interessi diversi da quelli immediatamente riferibili alle persone (viventi). In breve, è la presa d'atto che noi non siamo i padroni della terra: siamo, dobbiamo essere semplicemente i suoi amministratori per riconsegnarla a coloro che verranno dopo di noi, chiamati come siamo non solo a «coltivare», ma anche a «custodire la terra», come già testualmente prescriveva il libro della Genesi (2.15)⁴⁰.

Si può allora, se vogliamo, parlare ancora di “responsabilità”, ma di una specie diversa rispetto a quella aquiliana, la responsabilità ambientale tutelando interessi peculiari ed essendo volta a riparare “danni” che afferiscono al mondo che ci circonda più che ai suoi abitanti.

11. *Segue. Il congedo della responsabilità ambientale dalla tutela “obbligatoria” degli interessi soggettivi e l’approdo alla tutela “reale” dei beni*

Riassumendo, in esito ai tanti rimaneggiamenti legislativi, la tutela ambientale *prende congedo dal sistema della responsabilità aquiliana* da cui aveva preso le mosse e perciò dalla logica ‘appropriativa’ che connota tale tutela: accantonata la difesa obbligatoria delle ragioni ‘soggettive’ conculcate dalla lesione, la disciplina sembra rientrare nell’alveo delle tutele *reali*, dei rimedi *ripristinatori*, di cui sono esempio paradigmatico le azioni a difesa della proprietà. E dico ‘rientrare’ perché, a quanto sembra, è sul tronco delle azioni reipersecutorie che è germinata la *lex Aquilia*⁴¹.

Sono, com’è noto, modalità di tutela che si configurano come *rigide* o *assolute*, prescindendo da ogni considerazione soggettiva ma altresì dalla stessa tipologia di ‘conseguenze’ derivanti dall’illecito. L’agente infatti può essere in colpa oppur no, in buona o in mala fede, capace o incapace; possono anche darsi – almeno in un primo momento – cau-

⁴⁰ Il riferimento alle generazioni future, peraltro, non è ormai l’unico: della loro tutela si preoccupano ad es. gli artt. 1 e 4 della legge n. 167/2025, che, nel prefigurare nuovi interventi normativi, introduce l’obbligo della «valutazione di impatto generazionale (VIG)» consistente nella «analisi preventiva degli atti normativi del Governo... in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all’equità intergenerazionale.

⁴¹ Come che sia di una tale questione – e fermo restando che la “lex” nasce con un plebiscito proposto da un tribuno della plebe, Aquilio –, la configurazione attuale della «responsabilità per danno ambientale» richiama diversi tratti dell’esperienza giuridica romana: ad es., l’*operis novi nuntiatio*, con cui si intimava anzitutto la *prohibitio*, e cioè l’interruzione dell’opera intrapresa e la remissione in pristino dello stato dei luoghi. Un’azione, si noti, che prevedeva anche la legittimazione popolare per la tutela dei luoghi pubblici (la *nuntiatio iuris publici tuendi gratia*) ed era comunque esperibile anche nei confronti di chi avesse uno diritto minore sul fondo. Il diffidato poteva (e doveva) perciò procedere direttamente alla rimessione in pristino: in mancanza, poteva ottenersi un *interdictum demolitorium*. Ove poi si trattasse di un mero pericolo di danno, l’*actio damni infecti* consentiva di imporre una *cautio*, la cui mancata prestazione autorizzava la *missio in possessionem* per l’esecuzione della richiesta *restitutio in integrum*, con diritto alla rifusione delle spese sostenute.

se di giustificazione o di esclusione dell'antigiuridicità⁴²: in ogni caso, la tutela "in forma specifica" opera oggettivamente e in maniera incondizionata – quale che ne sia il costo economico –, per conseguire il fine della rimessione in pristino⁴³. Tale tipo di tutela, d'altra parte, reagisce all'illecito in sé considerato a prescindere dal fatto che esso arrechi o no una conseguenza dannosa nel patrimonio di uno specifico soggetto.

Infine, sono strumenti che, già nel sistema, si configurano come diversificati: detti rimedi, a parte quelli meramente *conservativi*, ben possono essere *restitutori* e altresì *ripristinatori* in senso proprio, annoverando oltre *due decine* di figure specifiche⁴⁴. È perciò alla *tutela di tipo reale* che propongo di fare riferimento: semplicemente, il «*risarcimento in forma specifica*» del danno ambientale costituirà fattispecie nuova, e tipica, di riduzione in pristino⁴⁵.

⁴² Sul punto è forse opportuno spendere qualche considerazione ulteriore. È noto che le *cause di giustificazione*, o esimenti, attenendo a circostanze o condizioni personali lasciano sussistere l'antigiuridicità, seppure escludono la responsabilità in senso stretto: pertanto, *incapacità* e *stato di necessità* (nonché *caso fortuito* e *forza maggiore*, per quanto di ragione) non escludono la tutela 'oggettiva' del bene, come l'*inibitoria* e il ripristino dei luoghi contaminati. Le *cause di esclusione dell'antigiuridicità*, per contro, sono circostanze oggettive che rimuovono il divieto di legge e non offrono perciò 'rimedi' contro l'illecito. Delle classiche ipotesi che vi si fanno rientrare peraltro – escluso il *consenso dell'avente diritto*, trattandosi di materia non disponibile – precluderà la tutela soltanto l'osservanza di un *ordine superiore* (atteso anche il disposto dell'art. 308, 4° e 5° co., cod. amb.) e, forse, l'*esercizio di un diritto*, ove si possa far rientrare in detta figura il disposto del co. 5°: esso esclude la responsabilità per gli eventi «che l'operatore dimostri non essere stati considerati probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività». Resta fermo comunque che, quando tali circostanze siano venute meno o abbiano esaurito la loro 'efficacia', le tutele restitutorie o ripristinatorie riprenderanno vigore.

⁴³ Sono inoperanti perciò sia il limite della «eccessiva onerosità» previsto dall'art. 2058, sia la preclusione costituita dal «pregiudizio all'economia nazionale» dettata per la distruzione di «ciò che è stato fatto in violazione di un obbligo» di cui all'art. 2933 c.c.

⁴⁴ Mi limito qui a menzionare, a mo' d'esempio, nuova opera e danno temuto, reintegrazione e manutenzione, consegna e rilascio forzati, ripristino degli scoli e dei corsi naturali delle acque, riduzione in pristino per violazione di distanze legali, regolamento di confini e distruzione dell'opus fatto in violazione del divieto. Più in dettaglio, è noto che la *tutela conservativa* (o *manutentiva*) può dar luogo anzitutto a una tutela *inibitoria* (divieto d'uso del nome e dell'immagine altrui, nuova opera e danno temuto, sequestro degli stampati, tutele d'urgenza: artt. 7, 10, 1171, 1172 c.c., 156 legge dir. aut., 700 e 840-*sexiesdecies* c.p.c.; ma anche artt. 27²⁻⁸ e 37, cod. cons. 28 l. n. 300/1970, 44 d.lgs. n. 286/1998, 150² e 152¹² d.lgs. n. 196/2003), a una tutela '*dichiarativa*' (regolamento di confini, negatoria, azioni di stato: artt. 949, 950, 236 ss. c.c.), e può infine esplicarsi in forme di *autotutela*: possesso, legittima difesa, ritenzione (artt. 1140, 2044, 1152, 2756 c.c.). Vi sono poi la *tutela restitutoria* (rivendicazione, "accessione", reintegrazione e manutenzione, indebito, consegna e rilascio forzati: artt. 936 ss., 948, 1168, 1170, 2033, 2937, 2930 ss. c.c.), e quella in senso stretto *ripristinatoria*: ripristino degli scoli e dei corsi naturali delle acque, riduzione in pristino per violazione di distanze legali, distruzione dell'opus, distruzione degli stampati, pubblicazione di rettifiche (artt. 872, 909, 913, 915-917, 2933 c.c.; 124² e 131² cod. propr. ind.).

⁴⁵ Se mai, quel che rimane da indagare è la natura dell'azione con cui si chiede il rimborso delle spese affrontate, da parte di privati o della pubblica amministrazione.

12. Riflessioni conclusive

In conclusione, allora, oggi come ieri “strumenti privatistici di tutela”. La differenza, se vogliamo, è che la vecchia impostazione usava per così dire strumentalmente il diritto privato per fini di tutela ambientale pubblica (oltre che per la protezione della salute dei soggetti coinvolti in ‘fatti’ di inquinamento)⁴⁶. Certo, occorre la lesione di un diritto incardinato in capo a uno specifico soggetto, ma lo strumento impiegato veniva calibrato sull’esigenza di tutelare, oltre al privato, l’interesse pubblico e in particolare la salute delle persone: così, ad es., là dove, valorizzando le acquisizioni dell’analisi economica del diritto, il primo tra gli strumenti di tutela veniva individuato nell’imposizione di misure atte a ridurre le emissioni inquinanti (e perciò con una tutela ‘reale’ o “in forma specifica” contro i fattori inquinanti), salvo a prevedere, ove essa fosse economicamente improponibile, l’inibitoria pura e semplice. Il risarcimento a favore del proprietario sacrificato, poi, veniva ammesso soltanto se, a seguito di una valutazione comparativa, si valutasse come necessaria la continuazione dell’attività.

Oggi, l’ambiente è posto direttamente sotto la tutela di un complesso sistema di norme, anche privatistiche, nel quale sbiadiscono i classici profili della responsabilità aquiliana, come ho provato a mettere in luce. Viene in primo piano il *profilo oggettivo dell’illecito ambientale*, senza la ‘mediazione’ della lesione (e della tutela) di un diritto o interesse soggettivo, per far posto alla *tutela ripristinatoria del bene* che appare calibrata su oggettive esigenze del sito contaminato: prova ne sia l’insorgere di un *onere reale* a fronte della relativa spesa.

E se, nell’onere reale, è possibile scorgere un *debito del fondo stesso*, tale debito testimonia in qualche modo di una *pretesa inedita*: il “diritto” del *fondo*, dirò così, alla reintegrazione nel suo *status naturale*⁴⁷: una pretesa, cui potrà far fronte se del caso il fondo col proprio valore economico – visto che l’onere grava propriamente sul fondo e non sul proprietario –, così riscattando se stesso dalla condizione di degrado in cui l’aveva precipitato l’insipienza umana... E non solo da oggi. Il mito, si sa, narra di *eventi che con accaddero mai e che sono sempre*, a monito della dura cervice che tutti ci affligge. Ebbene, già Callimaco cantava della *hybris* del mitico Erisittone, che aveva abbattuto senza ritegno un intero bosco sacro per farsene una sala da pranzo a servizio della sua voracità: voracità insaziabile, che lo porterà infine a divorare se stesso. Appropriata metafora – ripresa poi da Ovidio, Agazia e Dante – dell’incontenibile avidità umana che oggi minaccia la stessa esistenza del pianeta.

⁴⁶ Ancora di recente, Cass. n. 309/2013 ha ravvisato nell’art. 844 uno strumento utile ad assicurare la tutela dell’interesse alla salute e alla salvaguardia ambientale «alla luce di un’interpretazione [della disposizione] costituzionalmente orientata».

⁴⁷ Il cod. amb. parla di ripristino delle «condizioni originarie», e cioè delle «condizioni... delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale».

Nota bibliografica

Nella sterminata bibliografia ormai esistente, mi limito a segnalare i titoli delle opere che ho potuto consultare utilmente.

AA.VV., *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili* (Atti del 17° Convegno nazionale della Sisdic), a cura di P. Perlingieri, S. Giova, I. Prisco, Napoli, 2024; AA.VV., *La transizione verso nuovi modelli di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili*, a cura di M. Meli, Pisa, 2023; AA.VV., *La responsabilità. Principi e funzioni. Continuando a dialogare con C. M. Bianca*, a cura di M.a Bianca, in *Riv. dir. civ. Quaderni*, Padova 2023; AA.VV., *Liber amicorum per Paolo Zatti*, a cura di G. Alpa, A. Fusaro, G. Iudica, M. Mantovani, R. Pucella, 2 vol., Napoli 2023; AA.VV., *“Are you green?” Idee, riflessioni, proposte per il mondo che ci circonda*, a cura di V. Calabrò, M. Calogero, D. Novarese, Napoli 2023; AA.VV., *Environmental loss and damage in a comparative law perspective*, a cura di B. Pozzo e V. Jacometti, Cambridge, Intersentia, 2021; AA.VV., *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, a cura di I. Nicotra e U. Salanitro, Torino 2011; AA.VV., *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, a cura di M. Pennasilico, Torino 2014; AA.VV., *Principi europei e illecito ambientale*, a cura di A. D'Adda, I. Nicotra e U. Salanitro, Torino 2013; AA.VV., *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, a cura di I. Nicotra e U. Salanitro, Torino 2010; AA.VV., *Responsabilità civile: danno non patrimoniale*, a cura di S. Delle Monache, Torino 2010; AA.VV., *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, a cura di A. Zoppini e M.R. Maugeri, Bologna 2009; AA.VV., *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli 2008; AA.VV., *Il principio di precauzione tra filosofia, biodiritto e biopolitica*, a cura di L. Marini e L. Palazzini, Roma 2008; AA.VV., *Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile*, a cura di P. Perlingieri, Napoli 1991; AA.VV., *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, a cura di S. Mazzamuto, Napoli 1989. A. ALBANESE, *La tutela preventiva del credito: dall'azione inibitoria all'adempimento coattivo degli obblighi integrativi e strumentali*, in *Eur. e dir. priv.*, 2018, 377; G. ALPA, *Note sulla riforma della costituzione per la Tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contr. e impresa*, 2022, 362 ss.; R. AMAGLIANI, *Obblighi di bonifica, proprietario incolpevole e declinazioni del principio di solidarietà*, in *“Are you green?”*, cit., 123 ss.; A.G. ANNUNZIATA, *Il risarcimento in forma specifica del danno ambientale*, in *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., 303 ss.; ID., *Danno ambientale, legittimazione ad agire e tutela inibitoria*, *ibidem*, 313 ss.; C. BALDASSARRE-P. PARDOLESI, *Sulla parabola del risarcimento da danno ambientale*, in *Danno resp.*, 2017, 487 ss.; M. BARCELLONA, *Dove va la democrazia. Scenari dalla crisi*, Roma 2018; ID., *La responsabilità civile*, Torino 2021, spec. 149 ss.; ID., *Trattato della responsabilità civile*, Torino 2011, spec. 903 ss.; A. BELLELLI, *L'inibitoria come strumento generale di tutela contro l'illecito*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, I, 607 ss.; A.M. BENEDETTI, *La riparazione del danno ambientale tra nuove regole e vecchi pregiudizi*, in *Principi europei e illecito ambientale*, cit., 246 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile. La responsabilità*³, Milano, 2021, 568 ss.; ID., *L'inibitoria come rimedio di prevenzione dell'illecito*, in *Studi in onore di N. Lipari*, I, Milano, 2008, 133 ss.; D. BONANNO-C. BONNET, *Uomo e ambiente nel mondo greco: premesse, risultati e piste di ricerca*, in *Ormos-Ricerche di Storia Antica*, 2018, 89 ss.; E. BOSCOLO, *Bonifiche e risarcimento del danno ambientale: rapporti (incerti) entro la cornice della funzione di ripristino*, in *Riv. giur. edi-*

lizia, 2021, 3 ss.; C. CAMARDI, *Diritto civile e nuovi valori costituzionali. Qualche suggestione da recenti riforme*, in *Liber amicorum per Paolo Zatti*, cit., 237 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a una teoria dei beni comuni*, Napoli 2008; C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*³, Milano 2018, 100 ss.; A. CORBINO, *Diritto privato romano*⁵, Padova 2023, 523 ss., 591, 644 ss.; ID., *Il danno qualificato e la lex Aquilia*², Padova 2008; G.D. COMPORTI, *La responsabilità per danno ambientale*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2011, ss.; ID., *Il danno ambientale e l'operazione rimediabile*, in *Principi europei e illecito ambientale*, cit., 81; A. D'ADDA, *Assetti attuali della tutela civile inibitoria: alcune riflessioni «sparse»*, in *Liber amicorum per Paolo Zatti*, cit., 305 ss.; ID., *Danno ambientale e tecniche rimediali: le forme del risarcimento*, in *Principi europei e illecito ambientale*, cit., 39 ss., e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 408; ID., *Il risarcimento in forma specifica: oggetto e funzioni*, Padova 2002; G. D'AMICO, *Qualificazione e tutela delle situazioni non patrimoniali nel sistema pubblico-privato*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2012, 931; ID., *Appunti per una dogmatica dei principi*, in *Nuovo diritto civile*, 2017, 47; M.V. DE GIORGI, *Salute, ambiente e tutela inibitoria*, in *Nuova giur. civ. comm.* 2006, II, 181; P. DELL'ANNO, *La tutela dell'ambiente come "materia" e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione*, in *Lexambiente.it*, 2001; F. DI GIOVANNI, *Immissioni e tutela dell'ambiente*, in *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., 275 ss.; ID., *Strumenti privatistici e tutela dell'ambiente*, Milano, 1982; A. DI MAJO, *La tutela dei diritti tra diritto sostanziale e diritto processuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, 363 ss.; A. GASPARI, *Abbandono di rifiuti e responsabilità del proprietario del fondo: un'obbligazione propter rem?*, in *Riv. giur. ambiente*, 2022, 1151; F. GIAMPIETRO, *Bonifica e danno ambientale: due discipline a confronto (parte prima)*, in *Ambiente e sviluppo*, 2012, 36 ss.; M.S. GIANNINI, *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, 15 ss.; M. GIORGIANNI, *Tutela del creditore e «tutela reale»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, 853 ss.; F. GIUFFRÈ, *Ambiente ed emergenze tra legalità e doveri di protezione dello stato sociale*, in *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, cit., 45 ss.; M. GORGONI, *Ripristino, bonifica, risarcimento in forma specifica: dei vari volti della riparazione del danno all'ambiente*, in AA.Vv., *Liber amicorum per Francesco Donato Busnelli*, Milano 2008, 324 ss.; S.B. HECHT, *Climate change and the transformation of risk: insurance matters*, in *UCLA Law Review*, 2008, 55-6, 1559 ss.; V. JACOMETTI, *Climate change liability. Some general remarks in a comparative law perspective*, in *Environmental loss and damage in a comparative law perspective*, cit., 385 ss.; R. LANDI, *Risanamento ambientale e vicende della proprietà*, Napoli 2022; E. LECCESE, *Danno all'ambiente e danno alla persona*, Bologna 2011, 126 s.; M. LIBERTINI, *La nuova disciplina del danno ambientale e i problemi generali del diritto dell'ambiente*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, 479 ss.; N. LIPARI, *Premesse per un diritto civile dell'ambiente*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, I, 209 ss.; M.R. MARELLA, *La riparazione del danno in forma specifica*, Padova 2000; C. MASIERI, *La Law of Torts alla prova dei cambiamenti climatici*, in *Riv. giur. ambiente*, 2022, 457; M.R. MAUGERI, *Il rimedio inibitorio nella giurisprudenza "ambientale": il diritto all'ambiente salubre come espediente retorico*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, II, 165; S. MAZZAMUTO, *La prospettiva dei rimedi in un sistema di civil law: il caso italiano*, in *www.juscivile.it*, 2019, 720 ss.; ID., *Osservazioni sulla tutela reintegratoria di cui all'art. 18 legge 349/1986*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, 701 ss.; M. MELI, *La centralità della questione ambientale e le ricadute sul diritto privato*, in *Dir. cost.*, 2023, 99 ss.; ID., *Il principio chi inquina paga e il costo delle bonifi-*

che, in *Principi europei e illecito ambientale*, cit., 59 ss.; ID., *Inquinamento atmosferico. Inadempimento agli obblighi imposti dalle direttive europee e strumenti di tutela*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 294 ss.; ID., *I nuovi principi costituzionali in materia di ambiente e sostenibilità*, in *AmbienteDiritto.it*, 2022; ID., *Persona, Mercato e Cambiamenti Climatici*, in *Liber Amicorum per Giuseppe Vettori*, Firenze, 2022, 2191 ss.; ID., *Piove. Governo ladro! Cambiamenti climatici e nuove istanze di tutela*, in *Teoria e critica regol. sociale*, 2021, 61 ss.; ID., *Oltre il principio chi inquina paga: verso un'economia circolare*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 63 ss.; ID., *Il principio "chi inquina paga" e il costo delle bonifiche*, in *Principi europei e illecito ambientale*, cit., 59 ss., e in *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, 3, Torino 2015, 1631 ss.; ID., *Il risarcimento del danno ambientale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, 843 ss.; ID., *Il principio "chi inquina paga" nel codice dell'ambiente*, in *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, cit., 69, e in *Danno e resp.*, 2009, 811 ss.; ID., *Il principio comunitario "Chi inquina paga"*, Milano 1996; P.G. MONATERI, *Il futuro della responsabilità civile per danni all'ambiente in Italia*, in *La responsabilità ambientale*, a cura di B. Pozzo, Milano 2005, 137; M.W. MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, Pisa 2020; L.V. MOSCARINI, *Responsabilità aquiliana e tutela ambientale*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, 489 ss.; I. NICOTRA, *Influenza del diritto dell'Unione europea sulla legislazione penale ambientale tra "contro limiti" e principi costituzionali*, in *Principi europei e illecito ambientale*, cit., 1 ss.; L. NIVARRA, *Azione inibitoria e principio di precauzione*, in *Principi europei e illecito ambientale*, cit., 196 ss.; A. PALAZZO, *Cittadinanza, ambiente e costituzione dei beni comuni*, in *Dir. proc.*, 2012, 217 ss.; M. PARADISO, *Cambiamento climatico e funzioni della responsabilità civile*, in *AA.VV., Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, cit., 463 ss.; ID., *Illecito, risarcimento e (nuove) funzioni della responsabilità civile*, in *La responsabilità. Principi e funzioni*, cit., 268 ss.; ID., *Ente pubblico territoriale, perseguimento dei fini istituzionali e immissioni "in alienum": verso una inibitoria nei confronti della pubblica amministrazione?*, in *Giust. civ.*, 1985, 1397 ss.; ID., *Inquinamento delle acque interne e strumenti privatistici di tutela*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, 1391 ss.; F. PARENTE, *Tecniche di riparazione del danno all'ambiente e tutela preventiva*, in *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., 292 ss.; S. PATTI, voce *Danno ambientale (valutazione)*, in *Digesto civ., Agg.*, II, 2013, 1147 ss.; ID., *La quantificazione del danno ambientale*, in *La responsabilità civile*, cit.; ID., *La valutazione del danno ambientale*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, II, 447 ss.; ID., *La tutela civile dell'ambiente*, Padova 1979; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*⁴, Napoli 2020, I, 187 ss. e 271 ss.; III, 77 ss.; IV, 305 ss. e 326 ss.; V, 118 ss.; ID., *Persona, ambiente e sviluppo*, in *Contratto e ambiente*, cit., 321 ss.; ID., *Le funzioni della responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, 115 ss.; ID., *Conclusioni*, in *Azione inibitoria e interessi tutelati*, a cura di A. Bellelli, Napoli 2007, 94, e in *Giusto proc. civ.*, 2006, 7 ss.; ID., *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, 1020 ss.; V. PIETROBON, *Illecito e fatto illecito, inibitoria e risarcimento*, Padova 1998; S. RODOTÀ, *Relazione introduttiva*, in *Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile*, cit., 11 ss.; ID., *Modelli e funzioni della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, 605 ss.; U. SALANITRO, *La responsabilità ambientale dopo la riforma costituzionale e la lotta al cambiamento climatico*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 229 ss.; *Responsabilità ambientale: questioni di confine, questioni di sistema*, in *Juscivile*, 2019, 504 ss.; ID., *Il danno ambientale tra interessi collettivi e interessi indi-*

viduali, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 246 ss.; ID., *La novella sulla responsabilità ambientale nella «legge europea» del 2013*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 1309 ss.; ID., *Quantificazione del danno ambientale e prescrizione: il punto della Cassazione tra vecchia e nuova disciplina*, in *Danno e resp.*, 2011, 822 ss.; ID., *Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato*, in *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, cit., 381 ss.; ID., *Il danno ambientale*, Roma 2009; ID., *Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, 473 ss., e in *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, cit., Bologna 2009, 381 ss.; ID., *Il danno all'ambiente nel sistema della responsabilità civile*, Milano 2005; ID., *I profili non patrimoniali del danno ambientale*, in *Responsabilità civile: danno non patrimoniale*, cit., 613 ss.; ID., *Il danno all'ambiente nel sistema della responsabilità civile*, Milano 2005; *Bonifica ambientale e azione di rivalsa*, in *Corr. Giur.*, 2019, 1242 ss.; ID., *Quantificazione del danno ambientale e prescrizione: il punto della Cassazione tra vecchia e nuova disciplina*, in *Danno e resp.*, 2011, 822 ss.; ID., *I profili non patrimoniali del danno ambientale*, in *Responsabilità civile: danno non patrimoniale*, cit., 613 ss.; P.M. SANFILIPPO, *Tutela dell'ambiente, e «assetti adeguati» dell'impresa: compliance, autonomia ed enforcement*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, I, 993 ss.; V. SCALISI, *Immissioni di rumore e tutela della salute*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, 127 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile*, in *Principi europei e illecito ambientale*, cit., 102 ss., e in *Resp. civ. prev.*, 2013, 1063 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, voce *Illecito (diritto vigente)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino 1968, 164 ss.; ID., *Il risarcimento del danno in forma specifica*, ora in *Responsabilità civile e danno*, Torino 2010, 250 ss.; ID., *Il danno morale*, *ibidem*, 293 ss.; P. SIRENA, *La risarcibilità del danno-evento e (se occorre) del danno-conseguenza*, in *La responsabilità. Principi e funzioni*, cit., 289 ss.; ID., *Risarcimento del danno e funzione restitutoria*, in *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, cit., 85 ss.; C. TENELLA SILLANI, voce «*Responsabilità per danno all'ambiente*», in *Digesto*, IV ed., *Disc. priv.*, XVII, Torino 1998, 366 ss.; R. TOMMASINI, *Danno ambientale e danno alla salute: imputazione ed entità del risarcimento*, in *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit.; P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano, 2019, spec. 63 ss.; ID., *Per una riforma della responsabilità civile per danno ambientale*, in *Per una riforma della responsabilità civile per danno all'ambiente*, a cura dello stesso, Milano, 1994, 246; G. VILLANACCI, *La responsabilità per danno all'ambiente*, in *AA.VV.*, *La responsabilità d'impresa*, a cura di Alpa e Conte, Milano 2015, 443 ss.; G. VISINTINI, *Responsabilità civile e danni ambientali*, in *Enc. dir.*, *Annali*, IV, Milano 2011, 1012 ss.; M. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, Napoli 2022; A. ZOPPINI, *Autonomia privata e rischio ambientale (contributo allo studio del principio «chi inquina paga»)*, in *Liber amicorum per Paolo Zatti*, cit., 619 ss.; ID., *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato, nel volume omonimo*, cit., 9 ss.

ABSTRACT

Lo scritto affronta il tema della responsabilità, sancita nel “codice dell'ambiente”, concludendo per il netto distacco della disciplina positiva dal sistema della responsabilità aquiliana, i cui tratti strutturali sono stati via via abbandonati nei rimaneggiamenti legislativi che si sono succeduti nel tempo. Nella disciplina attuale, viene in primo piano

il profilo oggettivo dell'illecito ambientale e si afferma l'esigenza oggettiva della tutela ripristinatoria del bene-ambiente, passando dal classico risarcimento del danno individuale all'oggettivo risanamento ambientale secondo modalità che arieggiano la tutela 'reale' dei beni, di cui sono esempio paradigmatico le azioni a difesa della proprietà.

The paper addresses the issue of liability enshrined in the Codice dell'Ambiente (Environmental Code), concluding that positive law clearly diverges from the system of tort liability, the structural features of which have been gradually abandoned in successive legislative revisions over time. In current law, the objective aspect of environmental lawbreaking comes to the forefront, and the objective need for restorative protection of the environment is affirmed, moving from traditional compensation for individual damages to objective environmental remediation according to methods that resemble the "real" protection of assets, of which actions for the defense of property are a paradigmatic example.

